



Regolamento per la gestione associata nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.10, dei servizi Asilo Nido e Servizi Integrativi della Prima Infanzia dei Comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant'Olcese

Approvato D.C. C. n. 9 del 29.04.2025

già approvato con D.C.C. n.27 del 13.06.00 come Regolamento Asilo Nido Comunale e modificato con D.C.C. n.10 del 15.03.07 e D.C.C. n. 36 del 24.07.13 e D.C. C. n. 2 del 23.02.15 e o D.C. C. n.10 del 19.03.18

TITOLO I - FINALITÀ ED ORIENTAMENTI EDUCATIVI DEGLI ASILO NIDO

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Il presente Regolamento è approvato, in attuazione all'intesa tra i Comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant'Olcese, per la gestione associata nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.10, dei servizi Asilo Nido e Servizi Integrativi della Prima Infanzia.

Tale gestione, si propone:

- il miglioramento della qualità delle prestazioni oggetto del servizio;
- l'ottimizzazione e l'omogeneizzazione delle modalità di erogazione del servizio;
- la riduzione dei costi complessivi del servizio;
- l'eventuale affidamento congiunto, in appalto o in concessione, del servizio di asilo nido.

2. Il Regolamento è composta da quattro distinti Titoli, di cui tre comuni, ed un quarto specifico delle attività e delle organizzazioni previste dalle singole strutture e dalle rispettive Amministrazioni Comunali.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ ISTITUZIONALI.

1. L'Asilo Nido è un servizio formativo di interesse pubblico, che ispira la propria funzione ed i principi educativi alla Costituzione della Repubblica Italiana ed alla Carta Internazionale dei diritti dei bambini.

2. In collaborazione con le famiglie, tenendo conto delle specifiche esperienze di ogni bambino, l'asilo nido costruisce un ambiente impegnato a sviluppare le potenzialità fisiche, affettive, intellettive e relazionali proprie della prima infanzia.

3. Continuità educativa ed organicità di esperienze sono considerate presupposti essenziali per formare personalità caratterizzate da valori positivi – gioia di vivere – autonomia – creatività – socialità - che consentano di sviluppare nei bambini capacità critiche e senso di responsabilità in un rapporto di solidale convivenza basato sulla pratica della libertà; realizzando esperienze di vita che superino la divisione dei ruoli maschile e femminile.

ARTICOLO 3 – DIRITTO ALLO STUDIO.

1. L'Asilo Nido si propone di creare una struttura educativa tesa a superare condizionamenti ed eventuali deprivazioni socio-culturali e di curare con adeguato sostegno l'inserimento dei bambini portatori di handicap per favorirne la maturazione sociale e potenziarne le capacità.

2. L'Asilo Nido costituisce un servizio di supporto nei confronti delle famiglie, per rispondere ai loro bisogni sociali, per sostenerle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità.

ARTICOLO 4 - DECENTRAMENTO PARTECIPATO.

1. Per realizzare le proprie finalità, l'asilo nido deve diventare, attraverso il confronto e la ricerca, un modello vivo di socialità e di partecipazione, tale da elevare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale sull'esperienza educativa, collegandola alle questioni più generali della condizione dei bambini, delle famiglie e della divisione del lavoro, anche in collaborazione con le forze sociali del territorio, siano queste Associazioni e/o Aziende.

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE DEMOCRATICA DEL NIDO.

1. A tutti gli operatori del nido, indipendentemente dalle mansioni svolte, è riconosciuta una dimensione educativa nei confronti dei bambini. Essi operano, coadiuvati dalle altre componenti sociali, svolgendo attività programmate, progettate e poi comunitariamente verificate, sulla base di una corretta analisi delle situazioni in cui il nido opera e di una adeguata formazione. E' garantita la libertà di insegnamento e l'autonomia delle scelte didattiche come dal dettato costituzionale della Legge 477 del 30.07.73 e dai relativi decreti delegati.

ARTICOLO 6 – CONTINUITÀ EDUCATIVA.

1. Nell'ambito di un progetto educativo attento alla globalità ed alla continuità delle esperienze dei bambini, punti fondamentali sono:

- continuità educativa con la famiglia;
- integrazione dei servizi;

- organicità di rapporti con le scuole statali e paritaria;
 - collegamento stabile con centri di ricerca, di sperimentazione e/o Università.
2. Per la realizzazione dei suddetti punti il Comune, anche attraverso la gestione di un concessionario, si impegna a :
- promuovere progetti ed iniziative a sostegno della genitorialità e della buona relazione tra adulti e piccoli;
 - uniformare gli indirizzi culturali tra asilo nido e scuola dell'infanzia per assicurare ai bambini continuità di formazione, pur tenendo conto dei diversi livelli di maturazione e di sviluppo;
 - ricercare una cooperazione attiva e continua sia a livello centrale sia a livello territoriale con le organizzazioni ed i servizi sociali, sanitari e culturali per l'individuazione di finalità e progetti comuni a chi attende, anche a titolo diverso, alla formazione ed alla salute dei bambini;
 - ricercare una collaborazione costante con Direzione Scolastica Regionale e gli organismi di partecipazione democratica delle scuole statali e non per lo scambio e la verifica continua con la scuola dell'infanzia ed elementare, in modo che i bambini non debbano trovarsi di fronte a contraddizioni nelle prospettive educative;
 - confrontare metodologie ed esperienze educative con le scuole dell'infanzia per una sempre migliore qualificazione di tutte le scuole dell'infanzia;
 - collaborazione con l'Università ed altri centri di formazione e di ricerca per il sostegno scientifico all'aggiornamento, alla sperimentazione ed alla ricerca;
 - favorire la conoscenza e l'eventuale coordinamento con iniziative realizzate a carattere sperimentale.

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE.

ARTICOLO 7 – ORGANI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEGLI ASILO NIDO.

1. Sono istituiti i seguenti organi:

- Assemblea del Nido;
- Comitato di Controllo;

ARTICOLO 8 – L'ASSEMBLEA DEL NIDO.

1. L'Assemblea è costituita presso ciascun nido da tutto il personale in servizio, da tutti i genitori dei bambini frequentanti (almeno un genitore per ciascun bambino) o da chi eserciti la potestà, dai membri del Comitato di Controllo.

2. La data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno sono definite dal Comune e il Coordinatore pedagogico, dovrà renderli noti in tempo utile, mediante apposito avviso da affiggere all'ingresso del nido, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione. I membri del Comitato di Controllo saranno convocati, tramite lettera per via postale o informatica, a cura del Servizio Comunale competente.

3. Hanno diritto al voto solo le componenti costitutive dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Controllo almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta il gruppo di lavoro, almeno un terzo dei genitori o, almeno un terzo dei componenti il Comitato di Controllo.

4. L'Assemblea, in prima convocazione, è valida a condizione che sia presente la maggioranza degli aventi diritto e decide a maggioranza semplice. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida a condizione che sia presente almeno un quinto degli aventi diritto. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Colui che presiede l'Assemblea provvede a designare un segretario che ha il compito di redigere il verbale della riunione su apposito registro. Copia di ogni verbale, firmato dal presidente e dal segretario, deve essere conservata presso l'Ufficio Servizi Sociali e lì resa disponibile per ogni consultazione.

ARTICOLO 9 - FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL NIDO

1. All'Assemblea compete:

- discutere periodicamente e verificare alla fine dell'anno scolastico il raggiungimento degli obiettivi del piano di lavoro annuale presentato dal collettivo con facoltà di formulare proposte integrative sulle modalità educative ed organizzative;
 - formulare proposte al Comitato di Controllo su tematiche relative al funzionamento del nido, all'acquisto di materiale didattico, al rapporto con la comunità sociale;
 - promuovere con il Gruppo di Lavoro e con il Comitato di Controllo commissioni per la discussione di problematiche educative e sociali e per la realizzazione di progetti correlati alla migliore utilizzazione degli spazi ed alle iniziative scuola – territorio.
2. I genitori, al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività del nido, potranno anche riunirsi nei locali dello stesso, previo accordo e autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 10 – COMITATO DI CONTROLLO.

1. Il Comitato di Controllo è composto da rappresentanti del Comune, delle famiglie degli utenti, del personale educativo ed ausiliario, del servizio sociale e nel caso di convenzionamenti e/o concessioni, dei rappresentanti dei Comuni convenzionati e del gestore.
2. Il Comitato di Controllo:
 - verifica l'attività del servizio con particolare attenzione al rispetto degli standard relativamente all'applicazione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi, delle norme e dei regolamenti;
 - recepisce ed approva il progetto educativo e pedagogico annuale elaborato dal collettivo;
 - verifica e approva la graduatoria di ammissione;
 - esprime pareri in merito all'utilizzo dell'immobile per finalità diverse da quelle proprie dei servizi alla prima infanzia;
 - nel caso di concessione, verifica il bilancio annuale presentato dal gestore.
3. Il Comitato attua la sua gestione e formula la sua programmazione in maniera da assicurare la massima partecipazione democratica, l'integrazione con le altre agenzie educative, gli scambi tra asilo nido e scuola dell'infanzia.

ARTICOLO 11 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO.

1. La composizione del Comitato di Controllo è così stabilita:
 - Sindaco e/o Assessore dallo stesso delegato, con funzioni di Presidente;
 - due Consiglieri Comunali di cui almeno uno di minoranza;
 - Sindaco o Consigliere Comunale delegato di altri Comuni, nel caso di Comuni convenzionati;
 - un rappresentante nominato dal Gruppo di Lavoro;
 - il Responsabile dell'Area Sociale del Comune;
 - un assistente sociale del Servizio Minori del Comune, nel caso non corrispondente al Responsabile dell'Area;
 - nel caso di Comuni convenzionati, un assistente sociale del Servizio Minori del Comune convenzionato;
 - Il Coordinatore pedagogico dell'Asilo Nido;
 - nel caso di concessione a terzi, da un rappresentante responsabile, indicato dal gestore;
 - due rappresentanti dei genitori.
2. Il Comitato di Controllo è convocato dal Presidente o, in un sua assenza dal Responsabile del Servizio interessato, almeno due volte all'anno, previo preavviso scritto di almeno 7 giorni; eccezionalmente qualora lo richiedano un terzo dei componenti. E' valido se è presente almeno un terzo dei componenti.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta, in caso di persistente parità, la decisione sarà assunta sulla base del voto espresso dal Presidente.

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI ELETTORALI

1. I consiglieri comunali, membri del Comitato di Controllo dell'Asilo nido, sono eletti dal Consiglio Comunale, e restano in carica lo stesso periodo del mandato amministrativo.
I genitori eleggeranno i propri rappresentanti annualmente con l'inizio del nuovo anno di gestione nel Corso della prima Assemblea di Nido. L'elezione dei rappresentanti dei genitori avverrà a scrutinio segreto.

2. I componenti eletti in rappresentanza dei genitori, decadono dall'incarico con la cessazione della frequenza del figlio ed, in tal caso, verranno sostituiti.
3. Il rappresentante dei Comuni convenzionati rimarrà in carica per il periodo di durata del convenzionamento.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASILO

ARTICOLO 13 - IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO.

1. Il funzionamento dell'Asilo Nido è coordinato dal Servizio Sociale comunale, anche nel caso di concessione del servizio a terzi.
2. Il Servizio Asilo Nido è garantito attraverso personale abilitato e/o qualificato, in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate, al quale verrà fornita la costante formazione e l'aggiornamento professionale anche in funzione di eventuali nuovi standard introdotti nel corso del tempo da normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. L'organico non deve essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti leggi nazionali e regionali per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e, comunque, dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio

ARTICOLO 14 – GRUPPO DI LAVORO.

1. Tutto il personale in servizio nel nido, indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza e dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, sotto la direzione del Coordinatore Pedagogico, costituisce il gruppo di lavoro.
2. Il gruppo di lavoro, realizza le finalità educative stabilite nel titolo I del presente regolamento, in collaborazione con il Comitato di Controllo. Esso si riunisce almeno una volta al mese.

ARTICOLO 15 – COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO.

1. Compiti del Gruppo di Lavoro sono:
 - assicurare ai bambini tutte le cure necessarie al loro sviluppo fisico, affettivo ed intellettuale, in costante collaborazione con le famiglie e gli organismi di cui all'art. 7;
 - programmare ed organizzare attività didattiche, presentare all'Assemblea del Nido ed al Comitato di Controllo il piano di lavoro annuale, le relazioni periodiche e di fine anno;
 - promuovere in accordo con il Comitato di Controllo, iniziative ed incontri con i genitori, operatori di altre strutture, cittadini interessati, allo scopo di realizzare forme di autoaggiornamento di base e di favorire la continuità educativa tra asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare;
 - proporre insieme al Comitato di Controllo esigenze ed ipotesi di aggiornamento;
 - stimolare forme di partecipazione diretta dei genitori alla programmazione ed alla realizzazione delle attività educative;
 - nominare il proprio rappresentante nel Comitato di Controllo.

ARTICOLO 16 – SPERIMENTAZIONE

1. Il Gruppo di Lavoro, in accordo con il Comitato di Controllo, può presentare progetti di sperimentazione che prevedano anche eventuali modifiche all'organizzazione del lavoro, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale

ARTICOLO 17 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

1. L'aggiornamento professionale e la supervisione del personale, anche dell'eventuale gestore della concessione del servizio, si propone i seguenti obiettivi fondamentali:
 - l'acquisizione ed il costante miglioramento degli elementi culturali indispensabili per rispettare i ritmi e la storia dei bambini, per rendere l'attività educativa adeguata alle esigenze socio-culturali dell'ambiente in cui il nido ha sede;
 - realizzare un effettivo inserimento di tutto il personale nel quadro generale delle attività;
 - la preparazione alla gestione partecipata del nido, con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti che deve avervi il personale;

- l'approfondimento dei problemi connessi con l'attuale momento storico delle istituzioni italiane per l'infanzia, con la loro evoluzione in rapporto con i più ampi processi sociali e con le emergenti linee di riforma;
 - il sostegno scientifico ai piani di attività, ai lavori di studio e di ricerca del collettivo.
2. E' opportuno che l'aggiornamento sia realizzato in forma collegiale ed organica, con scelte coordinate e funzionali, anche sulle indicazioni dell'eventuale gestore, sentite le esigenze e le proposte del Gruppo di Lavoro, in collaborazione, quando necessario, con altre istituzioni e centri universitari e culturali. Nel caso di convegni e riunioni di aggiornamento anche esterne all'Asilo Nido, organizzate dal Distretto Socio-Sanitario e/o Enti competenti, il personale della struttura è tenuto alla partecipazione.

ARTICOLO 18 – CALENDARIO SCOLASTICO.

1. Il periodo di funzionamento del nido è, di norma, garantito dal 1° settembre fino al 31 luglio.
2. Nei periodi di chiusura dell'Asilo Nido, possono essere previste sulla base delle eventuali richieste delle famiglie e delle necessarie compatibilità economiche, attività integrative a favore dei bambini utenti del servizio e non.

ARTICOLO 19 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. L'orario di funzionamento è stabilito garantendo, di norma, un'apertura di 10 ore giornaliere (*apertura ore 7.30 e chiusura ore 17.30*) dal lunedì al venerdì nei giorni non festivi. Nel mese di luglio l'orario di apertura potrà subire riduzioni in funzione dell'organizzazione del servizio.
2. Eventuali modifiche saranno stabilite d'intesa con gli organi collegiali di gestione.

ARTICOLO 20 – CRITERI E MODALITÀ DI FREQUENZA

1. L'asilo nido accoglie bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni, divisi per sezioni in funzione dell'età e del grado di sviluppo dei bambini, per il numero massimo previsto dall'Autorizzazione al funzionamento della struttura.
2. E' assicurato un numero di educatori sufficiente a garantire il rispetto degli standard qualitativi di cui alla L.R. n.6 del 9 aprile 2009 e D.G.R. n° 588/2009 e successive modificazioni.
3. Il servizio offre alle famiglie la possibilità di scegliere fra le seguenti opzioni :
 - a) tempo full-time dalle 7.30 alle 17.30 (*con ingresso dalle 7.30 alle 9.30 e uscita dalle 16.00 alle 17.30*);
 - b) tempo part-time mattina dalle 7.30 alle 13.30 (*con ingresso dalle 7.30 alle 9.30 e uscita dalle 12.30 alle 13.30*);
 - c) tempo part-time pomeriggio dalle 12.30 alle 17.30 (*con ingresso dalle 12.30 alle 13.30 e uscita dalle 16.00 alle 17.30*);
 - d) tempo part-time misto: è possibile frequentare l'asilo nido con modalità differenti fatti salvi gli orari di ingresso ed uscita previsti per le suddette tipologie di frequenza.
4. Il regime di frequenza può essere modificato in qualunque momento dell'anno mediante richiesta scritta, la decorrenza della nuova modalità di frequenza e l'applicazione della retta relativa avranno corso dal primo giorno del mese successivo e saranno subordinate alla valutazione del Coordinatore Pedagogico del Servizio.

ARTICOLO 21 – CRITERI E MODALITÀ ISCRIZIONE E AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Le domande di iscrizione vengono raccolte presso le strutture comunali di riferimento dell'Asilo Nido.
2. La presentazione della domanda di iscrizione, deve confermare l'accettazione delle disposizioni dei cui al presente Regolamento. Per tale ragione, al momento del ritiro della domanda di iscrizione, ad ogni famiglia verrà consegnata copia dello stesso, per l'opportuna presa visione.
3. In sede di iscrizione, potranno essere comunque accolte domande di bambini di età inferiore ai sei mesi. L'ammissione dei bambini avverrà a seguito dell'approvazione di un apposita graduatoria.
4. Sono ammessi in graduatoria, i bambini che abbiano compiuto i sei mesi o li compiano nel corso di settembre.
5. I bambini che nel mese di settembre, non abbiano compiuto i sei mesi di età, saranno inseriti in un apposita graduatoria, redatta sulla base dell'età anagrafica dei bambini, che potranno essere

successivamente ammessi alla frequenza del nido, al raggiungimento dell'età prevista e sulla base dei posti effettivamente disponibili.

6. Salvo casi eccezionali supportati da idonea documentazione e previa valutazione del Coordinatore Pedagogico oltre il mese di maggio non si procederà a nuovi inserimenti.

7. In casi motivati, previa valutazione del Coordinatore Pedagogico dell'Asilo Nido nonché della disponibilità organizzativa e recettiva della struttura, potranno essere valutate le seguenti richieste:

- a) ammissione di bambini di età inferiore ai sei mesi come da normativa regionale, legge 6 del 9/4/2009 art. 14;
- b) permanenza al nido di bambini con età superiore a 3 anni in relazione a situazioni di handicap o disagi sociali.

8. Ai bambini che compiano i tre anni dopo il 31 dicembre è consentito completare l'anno di frequenza che inizi il 1 settembre e termina il 31 luglio.

9. Il Comune, anche attraverso l'eventuale gestore, ha facoltà di coprire i posti rimasti vacanti ad esaurimento della graduatoria, ammettendo eventuali domande presentate nel corso dell'anno.

10. Le domande d'iscrizione dovranno essere corredate dei documenti sotto elencati:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia;
- b) attestazione ISEE in caso di richiesta di prestazione sociale agevolata;
- c) documenti attestanti situazioni che possono determinare una variazione di punteggio, quali, ad esempio:
 - o certificazione di handicap o malattia grave di uno o più componenti il nucleo familiare;
 - o titolo di separazione personale dei genitori: sentenza o verbale omologato dal Tribunale o certificazione del Tribunale sul procedimento in corso;
 - o altro.

11. Ad ogni domanda di iscrizione presentata viene assegnato, in sede di istruttoria, un punteggio determinato in applicazione dei seguenti criteri, che concorrerà alla definizione della graduatoria di ammissione:

nucleo familiare anagrafico cui appartengono altri figli minori oltre il minore iscritto : ✓ figli da 0 a 36 mesi ✓ figli da 3 + 1 giorno a 6 anni ✓ figli da 6 e 1 giorno a 10 anni ✓ figli da 10 e 1 giorno a 14 anni ✓ figli da 14 e 1 giorno a 18 anni	✓ Punti 3 ✓ Punti 2 ✓ Punti 1 ✓ Punti 0,50 ✓ Punti 0
nucleo familiare anagrafico cui appartengono genitori dei bambini non autosufficienti o portatrici di handicap (<i>L'invalidità accertata dall'ASL deve essere superiore o uguale alla % che da titolo alla pensione di IC</i>)	✓ Punti 3
nucleo familiare anagrafico cui appartengono persone adulte non autosufficienti o portatrici di handicap diverse dai genitori. (<i>L'invalidità accertata dall'ASL deve essere superiore o uguale alla % che da titolo alla pensione di IC</i>)	✓ Punti 2
nucleo familiare anagrafico cui appartengono figli compreso il minore iscritto in possesso di attestazione di handicap.	✓ Punti 8 ✓ Punti 10 se minore iscritto
nucleo familiare anagrafico dove i genitori del bambino siano nella condizione di attività lavorativa extra-domestica a tempo pieno	✓ Punti 6 ciascuno
nucleo familiare anagrafico dove i genitori del bambino siano nella condizione di attività lavorativa extra-domestica a tempo parziale (<i>con orario non inferiore alle 18 ore settimanali</i>)	✓ Punti 4 ciascuno
richiesta inserimento: ✓ part-time; ✓ tempo pieno	✓ Punti 2 ✓ Punti 6
anzianità della domanda per domande presentate nell'anno scolastico precedente in assenza di ammissione (<i>il punteggio non è applicato nel caso di rinuncia all'ingresso al Nido da parte della famiglia</i>)	✓ Punti 3
nucleo familiare anagrafico nel quale è presente un solo genitore del bambino: ✓ è riconosciuto da un solo genitore ✓ è orfano ✓ Nel caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio ✓ Negli altri casi non contemplati precedentemente	✓ Punti 8 ✓ Punti 8 ✓ Punti 5 ✓ Punti 2

12. A parità di punteggio verrà privilegiato il nucleo familiare con l'ISEE più basso e in caso di ulteriore parità, la precedenza sarà determinata dal numero progressivo assegnato all'atto della presentazione della domanda.

13. Le eventuali domande per situazioni eccezionali gravi ed urgenti, documentate da relazioni dei servizi sociali e/o sanitari, hanno comunque diritto di priorità rispetto alle domande presentate, senza che si debba procedere all'assegnazione dei punteggi, così come sopra specificati.

14. Le stesse, inoltre, possono venir prese in considerazione anche al di fuori del periodo di iscrizione ed inserite nell'ultima graduatoria stilata.

15. Il diritto al posto decade, se trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di comunicazione dell'ammissione tramite raccomandata A.R., non è pervenuto al Comune risposta di accettazione.

16. Nel caso in cui, a seguito di ammissione all'Asilo Nido, si provveda al ritiro anticipato del bambino anche nel caso che questa avvenga nel corso dell'inserimento, in assenza di una comunicazione scritta pervenuta con 15 (quindici) giorni di anticipo a calendario, la famiglia sarà tenuta a corrispondere la quota piena del primo mese di non frequenza.

17. Qualora la rinuncia al posto avvenga nel corso dell'estate, i 15 giorni di anticipo vengono conteggiati avendo a riferimento convenzionalmente il primo di settembre, anche se tale data non dovesse coincidere con quella prevista per l'inserimento.

ARTICOLO 22 – SERVIZIO DI REFEZIONE E MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE.

1. Il Servizio di refezione è assicurato sulla base di tabelle dietetiche approvate dal competente servizio della ASL3 Genovese. Le eventuali richieste di diete speciali personalizzate, dovranno essere accompagnata da certificazione medica dettagliata.

2. Il personale in servizio all'ora del pranzo parteciperà al pasto del bambino come momento di integrazione pedagogica.

3. I generi alimentari, il materiale per l'igiene personale e la cura del bambino vengono di norma forniti dal Servizio asilo nido, nella misura necessaria e in conformità alla normativa.

ARTICOLO 23 – ASILO NIDO AZIENDALE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dedicare una percentuale di posti disponibili alla funzione di Asilo Nido Aziendale.

2. Tale iniziativa è finalizzata a favorire i bisogni dei bambini, il sostegno alla gestione familiare e, le possibilità di sviluppo e carriera delle donne lavoratrici e la valorizzazione dell'apporto professionale di ciascuna di esse alla vita dell'impresa.

3. Tale facoltà è ammessa per il personale dipendente del Comune, nonché per Enti Pubblici e/o Aziende pubbliche e private, con cui l'Amministrazione Comunale stipuli appositi accordi convenzionali.

4. Eventuali posti destinati all'Asilo Nido Aziendale saranno resi disponibili qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a quello dei posti riservati.

ARTICOLO 24 – NIDI DOMICILIARI

1. Tra i servizi integrativi e/o alternativi all'asilo nido, possono essere attivati i "nidi domiciliari".

2. Per i criteri organizzativi e le modalità di funzionamento dei nidi domiciliari si rimanda allo specifico regolamento adottato dal Distretto Socio Sanitario n.10, per tutto il territorio di competenza distrettuale.

TITOLO IV – NORME INTEGRATIVE DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA

ARTICOLO 25 – ORGANIZZAZIONE DEL NIDO

1. L'Asilo Nido Comunale "La carica dei centouno" è una struttura che prevede una ricettività di n.30 posti, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa.

2. L'asilo nido si articola in tre sezioni: lattanti (6-12 mesi) e sezione mista semidivezzi (12-24 mesi) e divezzi (24-36) in funzione dell'età dei bambini e del loro sviluppo.

3. Il passaggio di sezione è effettuato, sentiti il Coordinatore Pedagogico ed il Gruppo di Lavoro, secondo le modalità concordate con le famiglie, tenendo conto della fase evolutiva del bambino.

ARTICOLO 26 - ISCRIZIONI

1. Le domande di iscrizione, che valgono unicamente per l'anno di riferimento, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Ronco Scrivia, dal 1 febbraio al 31 maggio di ciascun anno solare. A tal fine, anche attraverso avvisi pubblici, verrà data adeguata informazione alle famiglie potenzialmente interessate.
2. Sarà altresì possibile, anche per permettere la presentazione della domanda per bambini nati successivamente al periodo di cui al comma 1, presentare domanda nel corso dei mesi di ottobre e novembre. Le domande presentate nei mesi di ottobre e novembre saranno prese in esame, una volta esaurita la graduatoria di cui all'articolo 21 commi 3 e 4.
3. Sulle autodichiarazioni ricevute verranno effettuati dei controlli. Il servizio richiederà, secondo le modalità di legge, tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle medesime.
4. Nel caso in cui i controlli effettuati evidenzino dichiarazioni non rispondenti al vero - come pure il rifiuto da parte dell'utente di presentare la documentazione probatoria richiesta - si procederà ai sensi delle normative vigenti.
5. La falsa dichiarazione può comportare l'esclusione dal servizio.
6. All'atto dell'iscrizione ogni genitore dovrà scegliere fra le tipologie di frequenza di cui all'articolo 20 comma 3.
7. Nel caso in cui la modifica della modalità di frequenza, secondo quanto previsto dall'articolo 20 comma 4, consista nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale, la famiglia è tenuta al pagamento della retta prevista per il tempo parziale, maggiorata del 20% qualora al momento della richiesta esista una lista d'attesa per l'accesso alla struttura e detta modifica influisca sulla stessa.

ARTICOLO 27 - AMMISSIONI

1. L'ammissione dei bambini avverrà di norma nel mese di settembre, nel corso delle prime due settimane di apertura del servizio, in base alla graduatoria approvata dal Comitato di Controllo entro il mese di giugno di ogni anno. Eventuali inserimenti successivi dovranno comunque avvenire, nelle prime due settimane del mese di riferimento.
2. Le famiglie dei bambini ammessi riceveranno comunicazione scritta, secondo le modalità previste dall'articolo 20. Successivamente all'accettazione della famiglia, il Coordinatore Pedagogico insieme al Gruppo di Lavoro, effettuerà la programmazione degli inserimenti e provvederà a darne immediata comunicazione agli interessati. Il primo giorno previsto per l'inserimento, è il lunedì.
3. Nel caso di ulteriori domande, pervenute fuori dai sopracitati termini, ed in presenza di posti disponibili presso la struttura dell'Asilo Nido comunale, i bambini potranno essere ammessi alla frequenza, con provvedimento del Responsabile del Servizio che ne darà comunicazione al Comitato di Controllo, nella prima seduta utile.
4. All'Asilo Nido "La carica dei centouno" di Ronco Scrivia, sono ammessi con identico criterio di priorità, i bambini residenti nel Comune di Ronco Scrivia e/o dei Comuni con cui lo stesso è convenzionato al pari degli Enti, delle Aziende e/o delle società convenzionate, ai sensi del precedente articolo 23.
5. In secondo ordine di priorità sono ammessi, i bambini residenti nel territorio di Comuni con cui il Comune di Ronco Scrivia stipuli accordi a carattere oneroso, finalizzati alla fruizione del servizio di Asilo Nido.
6. In terzo ordine di priorità sono ammessi i bambini residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 10. Nel caso di ulteriore disponibilità di posti, possono essere ammessi bambini residenti in Comuni extra-distrettuali.
7. Le ammissioni di cui al precedente comma 5 e 6, nel caso di bambini non residenti appartenenti a nuclei indigenti o comunque bisognosi di prestazioni assistenziali, sono subordinate alla definizione di appositi accordi con il Comune di provenienza, non potendo farsi carico economicamente il Comune di Ronco Scrivia, di situazioni e prestazioni assistenziali di nuclei familiari non residenti.

ARTICOLO 28 - RETTE DI FREQUENZA, AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

1. Per la frequenza all'asilo nido comunale, gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo del servizio, mediante il pagamento di una retta mensile composta da una quota fissa mensile e una quota variabile giornaliera relativa al buono pasto, da versare dal mese di settembre al mese di luglio compreso. L'importo della retta è determinato, di norma annualmente, dalla Giunta Comunale con

apposito provvedimento deliberativo che dovrà tenere conto della differente modalità di frequenza del servizio (tempo pieno /part-time).

2. La frequenza all'asilo nido comunale, secondo le modalità di cui all'art.27 comma 6, è comunque ammessa, a condizione che le famiglie compartecipino alla spesa nella misura della retta mensile per i residenti maggiorata del 20%.

3. Il provvedimento deliberativo di approvazione delle rette, potrà tener anche conto delle seguenti condizioni di agevolazioni e/o riduzioni sulla quota mensile fissa, relativamente a:

✓ riduzioni sulle quote del secondo e terzo figlio e/o superiori, per le famiglie che hanno contemporaneamente più bambini iscritti all'asilo nido comunale.

4.. Con successivo provvedimento, la Giunta Comunale potrà poi determinare i costi dell'eventuale Servizio di Centro Estivo, qualora attivato.

5. In assenza di apposito provvedimento di approvazione e/o revisione delle rette di frequenza e/o delle agevolazioni e/o riduzione delle stesse, resteranno in vigore quelle precedentemente approvate.

6. Nel caso in cui la frequenza del servizio sia interrotta per gravi e documentati motivi, per un periodo continuativo superiore ai mesi 2 (due), il Servizio Sociale sentita la Giunta Comunale, potrà autorizzare specifiche agevolazioni nel pagamento delle rette relative ai periodi suddetti.

ARTICOLO 29 - SITUAZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI

1. I residenti nel Comune di Ronco Scrivia e i residenti dei Comuni convenzionati, possono usufruire di agevolazioni sul pagamento della retta in funzione dell'ISEE. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE non dà diritto a benefici economici.

2. Nel caso di particolari situazioni economiche, il servizio al fine di riconoscere le previste agevolazioni relative alla situazione reddituale, può richiedere secondo le modalità di legge tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle autodichiarazioni.

3. La dichiarazione con reddito percepito pari a 0 verrà considerata per un solo anno trascorso il quale, permanendo analoga dichiarazione, verranno attivati i controlli degli Enti competenti, nell'ottica della tutela e della salvaguardia dei minori.

4. In ogni qual caso, l'utilizzo continuativo della struttura dell'Asilo Nido, comporta la necessità del versamento di una retta minima di frequenza, che non può essere inferiore ad un importo omnicomprensivo (quota fissa e quota variabile) individuato nella misura del 50% della retta fissa mensile di riferimento.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste all'art. 28.

ARTICOLO 30 - TARIFFE RELATIVE AL PERIODO CONCORDATO PER L'INSERIMENTO

1. Nel corso del mese nel quale avviene l'inserimento del bambino, qualora lo stesso sia fissato secondo le modalità di cui all'art. 27 comma 2, per cause di forza maggiore o legate al buon andamento del servizio oltre la prima metà del mese, la retta da corrispondere potrà essere concordata tra la famiglia, il comune e il concessionario. Tale agevolazione, che non è cumulabile con le altre previste dai precedenti articoli 28 e 29, può essere fruita per un solo mese.

2. Il rinvio dell'inizio dell'inserimento al Nido, oltre la data fissata potrà essere richiesto dalla famiglia, esclusivamente in casi eccezionali debitamente motivati e documentati e dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Sociale. Tale rinvio non comporterà alcuna modifica rispetto alla-decorrenza e all'importo della retta prevista dal precedente comma 1.

ARTICOLO 31 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo da corrispondere verrà mensilmente fatturato dal concessionario del servizio e recapitato all'utente. Il pagamento dovrà essere effettuato tenuto conto delle indicazioni fornite dal concessionario stesso e comunque non prima del termine del mese di riferimento-